
Fascicolo 2026-1.6.2/6

Servizio di assistenza da remoto, gestione e manutenzione del parcheggio ubicato nell'Area Nord della Fondazione, denominato Parcheggio Campeggi, per il periodo di 24 mesi (2026-2028) - CIG BBAE981A8B

Capitolato speciale d'appalto

Sommario

Art 1.	Oggetto del servizio	4
1.1.	Sistema HW/SW integrato, comunicazione, scalabilità, interfacce grafiche e mobile app	5
1.2.	Sala controllo e supervisione	6
1.3.	Diagnostica, allarmi.....	7
1.4.	Export dei dati, reportistica, business intelligence	8
1.5.	Componenti di controllo, audio-video	8
1.6.	Integrazione con piattaforme per servizi alla mobilità sostenibile.....	8
1.7.	Clienti/utenti: ticket, tessere, abbonamenti.....	8
1.8.	Controlli, manutenzione degli impianti e aggiornamenti HW/SW	9
1.8.1.	Manutenzione preventiva.....	9
1.8.2.	Procedure e formalità riguardanti la manutenzione	10
1.9.	Assistenza telefonica.....	11
1.10.	Materiali consumabili	11
1.11.	Sistema di qualità ISO 9001	11
Art 2.	Contratto d'appalto	12
Art 3.	CCNL di riferimento.....	12
Art 4.	Classificazione dell'appalto	12
Art 5.	Garanzia definitiva	12
Art 6.	Garanzia per l'anticipazione.....	13
Art 7.	Garanzia per la rata di saldo	14
Art 8.	Polizza assicurativa	14
Art 9.	Importo presunto del servizio.....	14
Art 10.	Avvio dell'esecuzione del contratto.....	15
Art 11.	Durata del contratto	16
Art 12.	Direzione del servizio da parte dell'Appaltatore	16
Art 13.	Obblighi ed oneri dell'Appaltatore.....	16
Art 14.	Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	17
Art 15.	Fatturazione e pagamento.....	17
Art 16.	Penali	18
Art 17.	Assunzione del rischio da parte dell'Appaltatore	19
Art 18.	Obblighi legali in capo all'Appaltatore	20
Art 19.	Esecuzione del contratto	21

Art 20. Subappalto	22
Art 21. Modifiche	23
Art 22. Rinegoziazione per la conservazione dell'equilibrio contrattuale	24
Art 23. Sospensione dell'esecuzione del contratto	25
Art 24. Responsabilità, oneri ed obblighi di carattere tecnico	26
Art 25. Responsabilità, oneri ed obblighi inerenti all'organizzazione di impresa ed al personale	27
Art 26. Responsabilità, oneri ed obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	27
Art 27. Sinistri alle persone e danni alle opere ed ai materiali	28
Art 28. Risoluzione	29
Art 29. Risoluzione del contratto per grave inadempimento	30
Art 30. Risoluzione del contratto ed esecuzione d'ufficio del servizio	31
Art 31. Recesso	32
Art 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti	32
Art 33. Clausola compromissoria e foro competente	33
Art 34. Disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa	33
Art 35. Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità	33
Art 36. Trattamento dei dati sensibili	33

Art 1. Oggetto del servizio

La gara di appalto verte sul servizio di assistenza da remoto, gestione e manutenzione del parcheggio ubicato nell'area nord della Fondazione, denominato "Parcheggio Campeggi".

Il servizio prevede un regime continuativo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 24 mesi, con eventuale rinnovo per ulteriori dodici mesi, al fine di garantire la continuità in sicurezza del servizio erogato dall'Ente e l'applicazione delle parti applicabili del correlato Regolamento viabilità n. 77/2021.

Le specifiche tecniche determinano il relativo servizio da erogarsi a carico e cura dell'Appaltatore. Quindi, per esemplificare: il presente documento prevede che il sistema HW/SW atteso gestisca le convenzioni della Fondazione; ciò significa che la gestione del controllo remoto degli accessi al posteggio Campeggi a fronte delle convenzioni attive dovrà essere svolto dall'Appaltatore.

Il sistema atteso comprende anche l'aggiornamento *Software* e *Hardware*, come descritto di seguito al capitolo 1.8. Anche la gestione della connessione internet (cfr. punto 1.5), nonché la fornitura di tutti i materiali consumabili (rotoli carta casse automatiche, ticket, ecc.) e/o deteriorabili (ad es. le tessere di accesso) sono in capo all'Appaltatore, come meglio specificato nel successivo punto 1.10. Eventuali fermi del sistema dovuti alla mancanza di consumabili (ad es. per totale consumo dei *ticket* cartacei) saranno da imputare all'Affidataria, con le conseguenti penali, come meglio specificato all'art. 17 del presente Capitolato.

Inoltre, nel servizio a canone sono incluse, a cura e in capo all'Appaltatore, le seguenti lavorazioni da effettuarsi *una tantum* all'inizio dell'appalto:

- Verifica, pulizia e razionalizzazione del locale *Server* della Fondazione sito nel parcheggio (incluse le attrezzature presenti all'interno), da effettuarsi sotto la supervisione del personale della Fondazione;
- Verifica dell'intero sistema di videosorveglianza del parcheggio, ed eventuale rimessa in funzionamento di videocamere guaste o non funzionanti per qualsiasi motivo (i costi di sostituzione di eventuali apparecchi guasti afferiscono alla voce "imprevisti", in riferimento all'art. 9 del presente Capitolato);
- Verifica della connessione Internet del parcheggio, ed eventuale potenziamento della stessa. La connessione dovrà garantire un servizio continuativo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, efficace ed efficiente, considerata anche la grande quantità di utenti e dipendenti che sostano nel parcheggio quotidianamente.

Rimangono in capo al Committente unicamente le seguenti attività:

- La gestione degli incassi (casse automatiche, cassa manuale, versamenti in banca, controlli di merito);
- L'eventuale presidio fisico presso il posteggio (su decisione unilaterale del Committente stesso);
- Le ispezioni di Security (vigilanza tramite ronde);
- Il ruolo di agente contabile;
- La compilazione del libro dei corrispettivi;
- In generale la gestione delle formalità amministrative e tributarie connesse agli incassi.

L'Appaltatore deve stipulare una adeguata polizza assicurativa RCT a copertura di qualsiasi tipo di danno arrecato a persone, cose e animali, attrezzature e manufatti di proprietà di terzi (clientela/utenza, Fondazione) e si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati alla Fondazione in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione.

Le ulteriori specifiche del servizio attese in capo all'Appaltatore, comprese nel canone, sono di seguito declinate per punti.

1.1. Sistema HW/SW integrato, comunicazione, scalabilità, interfacce grafiche e mobile app

Il presente Capitolato prevede che l'Appaltatore prenda in carico l'attuale sistema *hardware* e *software* del parcheggio "Campeggi", integrato, sviluppato e dedicato alla gestione e al controllo del parcheggio stesso, e costituito da *server*, *database*, postazioni terminali, sistemi di monitoraggio e videoregistrazione con conservazione di dati e immagini, applicativi *web* integrati anche con unità di analisi automatizzate di dati e *business intelligence*.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si elencano i componenti HW del suddetto sistema al momento attuale:

- 2 casse automatiche, dotate di sistemi citofonici per assistenza remota;
- Ingresso carraio, così composto:
 - o colonnina per rilascio ticket, dotata di sistema citofonico per assistenza remota;
 - o sbarra automatizzata, attivabile dopo rilascio ticket o attraverso la lettura della targa;
- Uscita carraia, così composta:
 - o colonnina con scansione QR code, dotata di sistema citofonico per assistenza remota;
 - o sbarra automatizzata, attivabile con lettura QR code o attraverso la lettura della targa, comprensiva di sistema di pagamento con POS Contactless;
- 27 videocamere, distribuite tra casse automatiche (all'interno del perimetro della Fondazione), ingresso e aree di sosta, di cui:
 - o 2 videocamere per lettura targhe;
 - o 1 videocamera per la sorveglianza delle casse automatiche;
 - o 24 videocamere per il controllo dell'area di sosta (inclusi gli ingressi carrai e pedonali della stessa)
- 1 struttura prefabbricata, adibita a sala server e deposito;
- 1 antenna Wi-Fi;
- 2 tabelloni segnaposto, di cui 1 all'ingresso del parcheggio e 1 presso la portineria "Campeggi";
- Una postazione di lavoro, completa di PC e 1 monitor, nel locale Server sito nel parcheggio, con accesso attivo ai sistemi Software di cui al presente Capitolato.
- Una postazione di lavoro, completa di PC e 1 monitor, nel locale Server sito nel parcheggio, da configurare come previsto nell'art. 1.

Il servizio dovrà essere adeguatamente efficiente ed efficace, come previsto dalla l. n. 7 agosto 1990, n. 241, e

conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR) per le parti applicabili.

Anche il Committente deve poter accedere al sistema, al fine di gestire, visualizzare, esportare dati e immagini, analizzare, controllare e monitorare il parcheggio Campeggi e tutta la sua gestione, comprese le casse automatiche e le sbarre. Inoltre, il Committente deve avere la facoltà di gestire i profili dei clienti/utenti (tessere, abbonamenti, convenzioni, ...) in totale autonomia.

Il sistema deve mantenere l'attuale configurazione, in particolare riguardo all'integrazione delle unità periferiche con l'unità centrale, consentendo e garantendo la conservazione di dati, immagini e stato del sistema stesso anche in caso di default della connettività fra unità periferiche e unità centrale.

Il sistema inoltre deve essere fruibile dai clienti/utenti, dagli operatori della Fondazione in loco (tramite le periferiche del server locale), dagli operatori della CONTROL-ROOM (cd. Centrale operativa) dell'Appaltatore tramite il server centrale.

Il sistema deve consentire di gestire (con modifiche e integrazioni) i dati dei clienti/utenti, comprese le convenzioni della Fondazione e essere scalabile.

Il sistema deve includere interfacce grafiche e *mobile-app* per garantire controllo e visibilità via tablet, cellulari, pc (tastiere, touchscreen, ...) con differenti sistemi operativi. Anche il servizio di Security della Fondazione deve poter operare tramite il sistema al fine di attivare gli interventi necessari e opportuni.

1.2. Sala controllo e supervisione

La sede/unità centrale installata nella CONTROL ROOM dell'Appaltatore deve permettere al proprio operatore - turnista presente con regime 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - di controllare, gestire e intervenire con immediatezza sul parcheggio e il suo stato in modalità remota.

Il servizio deve includere la supervisione degli allarmi, la possibilità di intervenire sul posteggio Campeggi effettuando le azioni necessarie e opportune, interagire con i clienti/utenti (anche in caso di malfunzionamento del sistema, o di una delle sue parti), rintracciare l'iter dei ticket emessi.

Eventuali denunce pervenute in capo alla Fondazione conseguenti a persone trattenute all'interno del posteggio senza poter uscire saranno attribuite, nelle sedi di merito, all'Appaltatore in forza del presente Capitolato.

Allo stesso tempo azioni indebite messe in atto dall'Appaltatore sulle barriere in ingresso/uscita - e/o sulle casse - che comportino minori incassi saranno attribuite allo stesso all'interno della cornice del danno erariale in capo alla committente Fondazione.

Le unità terminali presenti presso il posteggio Campeggi, anch'esse da prevedersi a carico e cura dell'Appaltatore, prevedono sistemi di controllo e videosorveglianza (comprensiva di registrazione e conservazione di dati e immagini), moduli di interfono/citofonia in real-time (n. 2 postazioni integrate nelle colonne ticket e n. 2 postazioni integrate nelle casse automatiche), videoregistrazione, identificazione automatica di targhe dei veicoli.

Il sistema HW/SW integrato deve consentire di configurare, gestire, monitorare in tempo reale e a cadenze

prefissate tutto il posteggio Campeggi e il suo stato di funzionalità e fruibilità.

Le unità periferiche (casce automatiche, sbarre accesso/uscita, videocamere, citofonia, ecc.) devono essere sempre supervisionate dalla CONTROL ROOM dell'Appaltatore in regime 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

1.3. Diagnostica, allarmi

Nell'ottica di un servizio di manutenzione autonomo e continuativo, dev'essere previsto che eventuali anomalie generino obbligatoriamente allarmi, che dovranno essere prontamente gestiti dall'Appaltatore, quali ad esempio (con priorità decrescente):

- allarmi rilevanti da guasti bloccanti;
- allarmi rilevanti da guasti non bloccanti;
- allarmi meno rilevanti da gestire (non derivanti da guasti);
- allarmi meno rilevanti di tipo informativo (non derivanti da guasti).

Il sistema deve consentire all'operatore turnista della CONTROL ROOM l'immediata rilevazione dell'allarme su monitor dedicati, con chiaro ed immediato avvertimento circa la sua priorità/gravità, intervenendo sia tramite automatici avvisi (es. alert, pop-up, ...) sia tramite filtri identificativi.

Il sistema di diagnostica e allarmi deve consentire il presidio remotizzato di tutte le unità periferiche del posteggio Campeggi (casce automatiche, display, videocitofono, barriere, ...) e del suo stato di funzionalità e fruibilità.

In caso di allarmi, l'Appaltatore deve intervenire immediatamente da remoto, attivando quanto necessario e opportuno; inoltre, in caso di guasti non bloccanti, qualora l'azione da remoto di cui sopra non abbia esito favorevole, l'Appaltatore deve intervenire per risolvere il guasto inviando il proprio personale entro la giornata lavorativa (lunedì-venerdì) successiva. In caso di guasti bloccanti, le modalità d'intervento sono esplicitate nel punto 1.8.

La soluzione dei guasti deve includere, nel servizio a canone, la fornitura e installazione di componenti, parti di ricambio HW/SW e quant'altro necessario, anche tramite un magazzino di dette componenti/parti di ricambio, comprensivo di back-up. È esclusa dal servizio a canone, e quindi inclusa nella voce "imprevisti" (art. 9 del presente Capitolato), la sostituzione integrale di elementi rilevanti del sistema a seguito di guasti (ad es. la sostituzione di una videocamera).

Il servizio dell'Appaltatore include il rilancio di allarmi al servizio di Security della Fondazione tramite operatore della CONTROL-ROOM. In particolare, in caso di individuazione di reati o altre fattispecie relative a beni della Fondazione, il personale dell'Appaltatore dovrà contattare tempestivamente il servizio di Vigilanza della Fondazione.

Il sistema deve consentire anche la visione e il controllo dei tassi di occupazione, sia istantanei sia di periodo su periodi selezionabili dall'operatore. In caso di disallineamento tra situazione reale e situazione rilevata dal sistema, gli operatori dell'Appaltatore dovranno tempestivamente riallineare i dati non reali.

1.4. Export dei dati, reportistica, business intelligence

Il sistema integrato deve rendere disponibili:

- funzionalità di estrazione dei dati della gestione almeno nei formati XLS, JPEG, DOCS, HTML;
- funzionalità di reportistica sotto forma di dati, tabelle e grafici sui dati generati dalla gestione;
- Dashboard interattive personalizzabili per la più immediata e intuitiva visualizzazione e fruibilità dei dati, anche tramite applicazione di filtri e grafici;
- interfaccia di business intelligence al fine di attuare analisi dinamiche dei dati anche in real-time.

1.5. Componenti di controllo, audio-video

Nel servizio a canone è prevista la presa in carico, da parte dell'Appaltatore, di tutti i sistemi e attrezzature presenti nel posteggio Campeggi, integrandole ai propri sistemi al fine di realizzare un sistema di gestione, controllo, monitoraggio e videosorveglianza completo di tutte le funzionalità necessarie e opportune in un moderno posteggio. Tutte le parti e le funzionalità del suddetto sistema, comprese le reti dati, e la loro manutenzione, sono da prevedersi in capo e a cura dell'Appaltatore nell'ambito del servizio a canone.

I tempi di intervento e riparazione saranno da ricondursi ai disposti dei punti 1.3 e 1.8 del presente Capitolato.

È altresì compresa nel servizio a canone la connettività ADSL (o equivalente) con relativa gestione e manutenzione, nonché la realizzazione di opere impiantistiche funzionali al servizio. L'anzidetta connessione alla rete dei dati (*internet*), considerata la sua fondamentale importanza per il funzionamento del sistema (ad es. per far dialogare le unità periferiche con l'unità centrale), dovrà essere sufficientemente performante e stabile con continuità temporale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo da garantire un servizio efficace ed efficiente, senza interruzioni (fatte salve quelle non imputabili direttamente all'Affidataria)

1.6. Integrazione con piattaforme per servizi alla mobilità sostenibile

Il sistema HW/SW integrato offerto deve includere modalità informative, predittive e di indirizzo statistico al *Mobility Manager* della Fondazione ex DM 12/05/2021 quale contributo alla redazione, aggiornamento e affinamento nel tempo del piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL).

1.7. Clienti/utenti: ticket, tessere, abbonamenti

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito le tipologie più tipiche di clienti/utenti del posteggio Campeggi:

- dipendenti della Fondazione: se in possesso dei requisiti, accedono tramite tessere nominali;
- altri lavoratori della fondazione convenzionati: se in possesso dei requisiti, accedono tramite tessere nominali;
- altri convenzionati: se in possesso dei requisiti, accedono tramite tessere nominali ovvero tramite ticket o abbonamenti in base alla singola convenzione;
- utenti disabili: accedono e sostano gratuitamente, dopo essersi identificati con l'operatore remoto

dell'appaltatore tramite citofono;

- pazienti e accompagnatori: accedono tramite ticket;
- altri clienti/utenti: accedono tramite ticket.

Se previsti, in generale gli abbonamenti (a ingressi, a punti, a gruppi, a importo a scalare, ...) devono essere gestiti tramite il sistema HW/SW integrato e possedere scadenza temporale con possibilità di rinnovo tramite le casse automatiche. Le tessere dei dipendenti/lavoratori della Fondazione devono essere gestiti tramite il sistema HW/SW integrato anche da remoto e possedere scadenza temporale con possibilità di rinnovo tramite CONTROL-ROOM o direttamente dal Committente. Anche l'eventuale inserimento e gestione di specifici profili temporali delle suddette tessere, ad es. per fasce orarie (accesso/uscita solo al mattino, solo al pomeriggio, ecc.), nonché l'attivazione/disattivazione delle stesse, devono poter essere gestiti in maniera semplice, all'occorrenza, dal Committente.

In caso di malfunzionamento delle casse automatiche, dotate di accettatori di carte di credito e di debito, con tastiere a PIN e *Contactless*, l'operatore dell'Appaltatore dovrà indirizzare il cliente all'effettuazione del pagamento attraverso altri sistemi (contanti, fattura tramite e-mail, ecc.).

1.8. Controlli, manutenzione degli impianti e aggiornamenti HW/SW

Il servizio include la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il sistema integrato (a partire da impianti e attrezzature), inclusi gli aggiornamenti HW/SW.

Il servizio a canone include, oltre a quanto specificato nelle altre parti del presente Capitolato:

- gli interventi di ripristino a seguito di danni derivanti da imperizia, negligenza e/o imprudenza dell'Appaltatore rispetto ai compiti e le attività affidate. A tal fine l'Appaltatore deve stipulare una idonea copertura assicurativa;
- la tele-assistenza del sistema HW/SW integrato che si affianca alla gestione real-time in remoto delle situazioni di difficoltà dell'utente, attivando da remoto tutte le azioni necessarie;
- un intervento di manutenzione preventiva settimanale presso il parcheggio, come meglio specificato nel successivo punto 1.8.1.;
- gli aggiornamenti SW dovuti all'evoluzione normativa o tecnica.

I costi di eventuali interventi riguardanti l'aggiornamento HW rientrano nella voce "imprevisti", in riferimento all'art. 9 del presente Capitolato.

1.8.1. Manutenzione preventiva

L'intervento di manutenzione preventiva sull'impianto consente il monitoraggio costante delle funzionalità e sicurezza delle singole apparecchiature garantendo, oltre alla prevenzione del guasto conseguente all'usura, la totale garanzia sull'affidabilità dell'intero sistema.

In occasione di ogni visita di manutenzione dovrà essere effettuato il controllo dei livelli dei seguenti dispositivi, con fornitura e carico della nuova confezione di ticket:

- erogatore ticket di ingresso;
- emettitore ricevute in colonna di uscita e casse automatiche.

La mancata sostituzione dei rotoli dedicati all'emissione dei ticket, laddove comportasse l'esaurimento degli stessi (e di conseguenza il fermo del parcheggio), comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 17.

Di seguito sono elencati gli interventi previsti in ogni intervento di manutenzione preventiva settimanale.

1) Colonne ingresso/uscita:

- a) Pulizia generale;
- b) verifica tarature;
- c) controllo alimentazioni e riscaldatore;
- d) controllo e taratura sensore riserva carta.;
- e) pulizia e taratura modulo gestione ticket con eventuale revisione di primo livello;
- f) verifica delle caratteristiche di sicurezza (fissaggio e stabilità apparati, collegamenti, ecc..);
- g) verifica livello erogatore ticket di ingresso ed eventuale "carico" nuovo rotolo ticket;
- h) verifica livello erogatore ricevuta e "carico" nuovo rotolo ticket.

2) Barriere Automatiche:

- a) pulizia generale;
- b) verifica connessioni elettriche;
- c) verifica detector spire con eventuale reset di taratura;
- d) verifica efficienza dei comandi manuali delle barriere;
- e) controllo sblocco emergenza;
- f) verifica delle caratteristiche di sicurezza (fissaggio e stabilità apparati, collegamenti, ecc..)

3) Cassa Automatica:

- a) Controllo e pulizia generale;
- b) Verifica delle caratteristiche di sicurezza (fissaggio e stabilità apparati, collegamenti, ecc..);
- c) Verifica livello erogatore ricevuta e "carico" nuovo rotolo ticket.

1.8.2. Procedure e formalità riguardanti la manutenzione

L'Appaltatore prenderà in carico la manutenzione degli impianti (hardware e software inclusi), garantendo di effettuare tutte le azioni necessarie alla gestione operativa degli stessi in perfetta efficienza e sicurezza, oltre che per il fine di garantire la continuità di servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Nel caso in cui, tramite la propria CONTROL-ROOM, l'Appaltatore dovesse riscontrare un'anomalia non riguardante una problematica di utilizzo da parte dell'utenza quanto invece un probabile guasto o rottura a un sistema e/o componente del parcheggio (derivante o non derivante da terze cause), l'Appaltatore dovrà prendere in carico immediatamente l'organizzazione della successiva uscita del tecnico addetto alla manutenzione, al fine di ristabilire il

normale funzionamento di un sistema o di un componente, attraverso riparazione o sostituzione. Contestualmente all'organizzazione dell'uscita del tecnico, l'Operatore remoto sarà tenuto a notificare all'Ufficio del DEC, via e-mail, l'evento avverso e il conseguente intervento.

L'Appaltatore prenderà in carico la manutenzione degli impianti (*hardware* e *software* inclusi), garantendo di effettuare tutte le azioni necessarie alla gestione operativa degli stessi in perfetta efficienza e sicurezza.

In caso di necessità (ad es. derivante da guasto bloccante) e/o di richiesta specifica e motivata della Fondazione, l'Appaltatore deve garantire l'uscita del tecnico della manutenzione entro la fine della giornata lavorativa successiva (la fascia oraria di intervento garantita è compresa tra le h. 08:00 e le h. 17:30, da lunedì a sabato).

Tutte le attività di manutenzione, incluse quelle preventive, una volta eseguite, dovranno essere adeguatamente documentate attraverso l'invio, tramite e-mail, di appositi rapporti di lavoro sottoscritti da personale dell'Appaltatore, per la valutazione da parte della Fondazione.

1.9. Assistenza telefonica

Per supportare i dipendenti della Fondazione addetti alla gestione del parcheggio, il servizio a canone include l'assistenza telefonica di un tecnico nei giorni lavorativi dalle h. 8.00 alle h. 17.30.

Il tecnico preposto, che agirà da remoto, dovrà essere dotato di preparazione tale da consentire la definitiva riattivazione del sistema o, quantomeno, l'individuazione del guasto e della sua entità.

In caso di guasto si rimanda alla procedura di cui al punto 1.8.2 del presente Capitolato.

L'assistenza telefonica comprende qualsiasi approfondimento sul software gestionale JMS.

1.10. Materiali consumabili

Nel servizio a canone sono inclusi tutti i materiali consumabili necessari al corretto funzionamento del sistema di parcheggio (fornitura e carico dei rotoli di carta per le casse automatiche, delle bobine, ticket, ecc.); la necessità di sostituire i materiali consumabili sarà gestito dal personale dell'Affidataria, valutando da remoto la stima settimanale del fabbisogno.

Sono altresì comprese 1000 tessere per accedere al parcheggio, che saranno consegnate direttamente alla Fondazione.

Laddove fossero necessarie altre tessere, verranno fatturate separatamente alla Fondazione dietro ordinativo della stessa.

1.11. Sistema di qualità ISO 9001

Il servizio erogato dall'Appaltatore deve risultare certificato ai sensi della norma di buona gestione ISO 9001 ultima edizione. In tal senso, entro i primi 30 giorni solari consecutivi di servizio, l'Appaltatore deve fornire il manuale di commessa redatto e emanato ai sensi della succitata norma.

Art 2. Contratto d'appalto

L'appalto è soggetto alla stipulazione del contratto, nei termini di cui all'art. 55, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le cui spese saranno a carico dell'Appaltatore, e della costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa, di cui al presente Capitolato speciale d'appalto.

Qualora l'Appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Fondazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la Fondazione procede con la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'Appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, con spese di bollatura a carico dell'Appaltatore; si rende noto sin d'ora che l'importo dell'imposta di bollo, definito in base alle indicazioni contenute nell'Allegato I.4 di cui all'art. 18, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sarà corrisposto dall'Appaltatore mediante F24 Elide, indicando, tra l'altro, il tributo causale 1573. La comprova del pagamento dell'importo prestabilito dovrà essere inviata alla Fondazione, contestualmente al contratto firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore, o persona munita di comprovati poteri di firma.

I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché ivi non allegati:

- il Capitolato Speciale d'appalto;
- i documenti presentati in sede d'offerta;
- il Regolamento n. 77/2021 per accesso, circolazione, sosta e parcheggio dei veicoli all'interno delle aree di pertinenza della Fondazione.

Art 3. CCNL di riferimento

Il C.C.N.L. di riferimento è *Servizi ausiliari della sosta, fiduciari e integrati*.

Art 4. Classificazione dell'appalto

L'appalto di cui al presente Capitolato è classificabile con i seguenti codici CPV: 98351000-8 (Servizi di gestione di parcheggi); 32323500-8 (Sistema di videosorveglianza); 44619100-3 (Casse); 51310000-8 (Servizi di installazione di apparecchiature radio, televisive, audio e video).

Art 5. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le garanzie possono essere presentate anche mediante deposito cauzionale da costituire presso la Fondazione; in questo caso, l'operatore economico potrà effettuare un bonifico avente i seguenti riferimenti: codice IBAN: IT 52 Q 05696 11300 000020800X73, Codice BIC/SWIFT: POSOIT22, Intestazione: Fondazione IRCCS Policlinico, Causale: Deposito cauzionale a titolo di garanzia

definitiva - Procedura CIG (BBAE981A8B).

Nel caso in cui la garanzia definitiva sia presentata tramite polizza fideiussoria, questa dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC, corredato dalle firme digitali del delegato che la emette, entro e non oltre la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; la mancata costituzione della garanzia definitiva determina l'annullamento dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La garanzia definitiva dovrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 106, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Per stabilire l'importo garantito, saranno applicate, se del caso, le riduzioni previste nell'art. 106, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La garanzia definitiva deve essere intestata alla Fondazione e possedere i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione; avere validità per un periodo pari alla durata del contratto; prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Fondazione; essere incondizionata e irrevocabile; prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La Fondazione può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese delle lavorazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Fondazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art 6. Garanzia per l'anticipazione

Al fine di poter ottenere la liquidazione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è tenuto a costituire l'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione, secondo il crono-programma del servizio.

Se l'esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi imputabili all'Appaltatore, scatta l'obbligo di restituzione dell'anticipazione. In questo caso, il DEC verifica il rispetto del programma di svolgimento del servizio e laddove riscontri un ritardo superiore al 20% del tempo contrattuale ne dà comunicazione al RUP, ai fini del recupero eventuale dell'anticipazione. Il RUP, previa acquisizione delle eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore, valuta se procedere o meno al recupero della predetta anticipazione.

Art 7. Garanzia per la rata di saldo

Ai sensi dell'art. 117, comma 9, del d.lgs. 31 marzo 2023, 36, l'Appaltatore è tenuto a costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai fini del pagamento della rata di saldo. Il tasso d'interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e la data di ammissione, da parte della Fondazione con apposito decreto del Direttore Generale.

Art 8. Polizza assicurativa

Contestualmente alla Garanzia definitiva o, comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare alla Fondazione copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), a copertura di qualsiasi tipo di danno arrecato a persone, cose ed animali, attrezzature e manufatti di proprietà di terzi (utenza o Fondazione), da parte dei propri operatori.

Art 9. Importo presunto del servizio

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'importo presunto dell'appalto, stimato su base biennale, ammonta a complessivi € 129.290,00 esclusa I.V.A. ed è così composto:

- € 110.820,00 per importo del contratto, come di seguito dettagliato:
 - € 98.820,00 per canone, comprensivo del materiale consumabile;
 - € 10.500,00 per imprevisti, che potrà essere impiegato al bisogno;
 - € 1.500,00 per oneri della sicurezza;
- € 18.470,00 per importo della eventuale proroga, come di seguito dettagliato:
 - € 16.470,00 per canone, comprensivo del materiale consumabile;
 - € 1.750,00 per imprevisti, che potrà essere impiegato al bisogno;
 - € 250,00, per oneri della sicurezza.

Come già indicato nell'art. 1.10, la fornitura del *materiale di consumo* (ticket, carta ricevute, tessere, etc.) verrà effettuata dall'Appaltatore, a proprie spese.

Eventuali tessere di parcheggio aggiuntive alle 1000 previste nel già citato articolo, verranno fornite dall'Appaltatore e fatturate dopo aver applicato il ribasso offerto in sede di gara sui prezzi indicati dal produttore.

Gli eventuali interventi non previsti nel servizio a canone, riconducibili quindi alla categoria *imprevisti*, verranno effettuati dall'Appaltatore e fatturati alla Fondazione dopo aver applicato il ribasso offerto in sede di gara sui prezzi indicati dal produttore Hub Italia.

Il valore dell'offerta, a titolo informativo e non esaustivo, dovrà essere comprensivo di:

- spese;
- mezzi d'opera;
- materiali;

-
- forniture;
 - noli;
 - materiali d'uso e consumo;
 - lavorazioni;
 - trasporti, carico-scarico di materiali ed attrezzature;
 - perdite;
 - attrezzature e macchinari;
 - manodopera specializzata e qualificata in assistenza;
 - assistenza tecnica;
 - assicurazione di ogni genere con primaria compagnia;
 - regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale delle maestranze;
 - formazione e della informazione delle maestranze, in materia di sicurezza;
 - oneri di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è attiva la clausola di revisione dei prezzi, applicabile secondo quanto ivi descritto.

Art 10. Avvio dell'esecuzione del contratto

L'inizio del servizio è subordinato alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto a firma del RUP, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice; in questa sede, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto fornisce all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

Con decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto indicata nell'afferente verbale, partiranno tutte le obbligazioni delle parti.

Nel caso in cui, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede a dare le necessarie istruzioni.

Qualora si presentassero ragioni di urgenza, il RUP potrà autorizzare la consegna del servizio nelle more della stipula del contratto d'appalto, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'Appaltatore è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Fondazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Appaltatore non adempia, la Fondazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.

Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà dimostrare di avere la proprietà e/o la disponibilità, a termini di legge, di tutti i mezzi necessari al corretto espletamento del servizio descritto al precedente art. 1, fornendo al Direttore dell'Esecuzione del Contratto:

- l'elenco dei mezzi eventualmente impiegati con le relative copie fotostatiche dei rispettivi libretti di circolazione;

- i nominativi degli operatori (inclusi quelli che operano nella CONTROL ROOM);
- il nominativo del Direttore del servizio, nominato dall'Appaltatore, con relativo recapito telefonico;
- un indirizzo PEC a cui inviare tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto (qualora diverso da quello indicato nell'Allegato A).

In caso di mancata sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto o della contestuale consegna della documentazione sopra specificata, la Fondazione avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della garanzia definitiva, oltre al diritto di far valere ogni ragione per eventuali danni subiti.

Art 11. Durata del contratto

Il contratto di appalto avrà una durata di ventiquattro mesi, a decorrere dalla firma del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Decorso la durata, in previsione di eventuali more della conclusione della successiva procedura di affidamento del servizio, la Fondazione si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore la proroga di cui all'art. 120, comma 11, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Tale eventuale necessità, sarà comunicato da parte del RUP sentito il DEC entro 30 giorni dalla conclusione naturale dell'esecuzione del contratto.

Art 12. Direzione del servizio da parte dell'Appaltatore

La Direzione del servizio, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà quindi tenuto a nominare (e darne formale comunicazione alla Fondazione) un Direttore del servizio giuridicamente e professionalmente idoneo a rappresentarlo, a ricevere ordini e disporre l'esecuzione del contratto.

La presenza del personale della Fondazione, i controlli e le verifiche dello stesso eseguiti non liberano pertanto l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita del servizio, alla rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti che saranno emanati nel corso del servizio.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Fondazione si riserva la facoltà e il diritto di effettuare, in qualunque momento, verifiche e controlli sulla regolare esecuzione del servizio con il proprio personale.

Qualora da tali verifiche risultassero difformità rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, verranno applicate le penalità previste dal presente Capitolato.

Art 13. Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante; il mandato di rappresentanza deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Fondazione. L'Appaltatore si impegna inoltre a tenere,

presso il luogo di svolgimento del servizio, una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi alle prestazioni eseguite, al personale impiegato, ai materiali entrati, usciti ed utilizzati, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli utenti; dovrà inoltre evitare danni alle proprietà private, assumendo ogni più ampia responsabilità sia civile che penale, dalla quale responsabilità rimane sollevata ampiamente la Fondazione nonché il personale addetto alla sorveglianza e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato, faranno carico all'Appaltatore gli oneri conseguenti agli adempimenti ed obblighi di cui appresso:

- la predisposizione di attrezzature, impianti e mezzi d'opera normalmente occorrenti in relazione all'entità del servizio onde assicurare una perfetta e rapida esecuzione dello stesso;
- l'Appaltatore dovrà rispondere alle esigenze di servizio entro le tempistiche previste.

I servizi oggetto del presente contratto e le ordinazioni impartite dalla Fondazione sono da considerarsi di pubblica utilità e non potranno pertanto essere sospesi o rifiutati.

Art 14. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pavia (PV) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, e verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Fondazione risolverà altresì il contratto qualora le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero senza avvalersi di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art 15. Fatturazione e pagamento

L'importo riferito alle attività di conduzione sarà liquidato su base trimestrale: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre.

Le fatture elettroniche, che dovranno riportare il numero dell'ordine ed il CIG BBAE981A8B, potranno essere emesse

dall'Appaltatore solo dopo il ricevimento, all'indirizzo PEC da questi indicato nell'Allegato A dei documenti di procedura, dell'ordine inviato dalla Fondazione attraverso il NSO.

Le fatture saranno liquidate entro 60 giorni dal loro ricevimento al codice IBAN indicato dall'Appaltatore in sede di offerta.

La rata riferita all'ultima mensilità sarà corrisposta solo dopo la formale ammissione del Certificato di Verifica di Conformità, da parte della Fondazione con apposito Decreto del Direttore Generale, e, a seguire, della presentazione di apposita garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004; infine, l'Appaltatore potrà procedere con l'emissione della fattura in formato elettronico.

La liquidazione di ciascuna fattura è sempre subordinata all'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e all'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) positivo.

In caso di fattura irregolare o di fattura emessa a seguito di prestazione non conforme alle specifiche contrattuali e/o di legge vigenti, il termine del pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Fondazione e fino alla regolarizzazione dell'adempimento contrattuale o amministrativo da parte dell'Appaltatore, senza diritto a indennità alcuna o tasso d'interesse per ritardato pagamento a favore dell'Appaltatore medesimo e fatto salvo il risarcimento di ogni danno emergente e conseguente a favore della Fondazione.

Si ricorda che gli importi derivanti da interventi riconducibili alla voce **imprevisti**, soggetti al medesimo ribasso percentuale offerto in sede di procedura di affidamento dell'appalto, saranno liquidati a parte, con cadenza mensile, a seguito dell'eventuale emissione di apposita fattura in formato elettronico.

In caso di ritardato pagamento, per cause indipendenti dell'Appaltatore, il tasso di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 C.C. nella misura di interesse legale in vigore al momento del verificarsi del ritardo medesimo.

L'Appaltatore dovrà, altresì, produrre idonea documentazione attestante il rispetto, da parte degli eventuali subcontraenti, di tutti gli obblighi inerenti ai rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, con particolare riferimento agli obblighi retributivi.

Tale accettazione si realizza, infatti, solo al momento dell'approvazione del Certificato di Verifica di Conformità a cura della Fondazione.

Art 16. Penali

Le penali saranno comminate come di seguito riportato:

- il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali comporta la penale pari al 1,5 per mille dell'importo dei compensi di cui all'art. 9, per ogni giorno oltre i termini stabiliti;
- la mancata tempestiva presa in carico di guasti, a causa dei quali la Fondazione non possa riscuotere le somme dovute dall'utenza per la sosta (danno erariale), fino ad un massimo di 24 ore, ovvero il mancato introito delle

- somme dovute dall'utenza per la sosta (danno erariale), a causa di ritardo, inadempimento o negligenza dell'Appaltatore, nella risoluzione dei guasti, fino ad un massimo di 24 ore, comporta una penale pari ad € 5,00 ogni ora, a partire dall'inizio del guasto, fino al momento della presa in carico del guasto;
- il fermo del parcheggio dovuto alla mancanza di consumabili (ad es. per totale consumo dei ticket cartacei), comporta una penale pari ad € 5,00 ogni ora, a partire dal fermo del parcheggio, fino al momento della riapertura;
 - la mancata tempestiva presa in carico di guasti, a causa dei quali la Fondazione non possa riscuotere le somme dovute dall'utenza per la sosta (danno erariale), dalla ventiquattresima ora, ovvero il mancato introito delle somme dovute dall'utenza per la sosta (danno erariale), a causa di ritardo, inadempimento o negligenza dell'Appaltatore, nella risoluzione dei guasti, dalla ventiquattresima ora, comporta una penale pari ad € 100,00 al giorno, a partire dalla ventiquattresima ora dall'inizio del guasto, fino al momento della presa in carico del guasto;
 - la mancata tempestiva presa in carico di guasti ovvero la mancata risoluzione di guasti, a causa dei quali non si configuri un danno erariale in capo alla Fondazione (ad es. il guasto di una videocamera, oppure il parziale malfunzionamento di una sola delle due casse), dovuta a ritardo, inadempimento o negligenza dell'Appaltatore, comporta una penale pari ad € 50,00 al giorno, a partire dal giorno del guasto compreso;
 - il mancato svolgimento dell'attività di manutenzione preventiva di cui al punto 1.8.1, comporta una penale pari ad € 25,00 al giorno, a partire dalla domenica (inclusa) della settimana successiva all'effettuazione dell'ultimo intervento di manutenzione preventiva;
 - la mancata comunicazione dell'avvenuto svolgimento dell'attività di manutenzione preventiva di cui al punto 1.8.1, comporta una penale pari ad € 20,00 al giorno, a partire dal terzo giorno (compreso) successivo all'intervento di riferimento, fino al giorno della comunicazione escluso.

Art 17. Assunzione del rischio da parte dell'Appaltatore

Con la stipula del contratto, l'Appaltatore si assume tutte le responsabilità contrattuali e in particolare si impegna a:

- attivarsi immediatamente per adempiere agli obblighi di Capitolato ed essere in grado di operare a pieno regime in conformità alle clausole contrattuali, essendogli già note le caratteristiche ambientali, la possibilità logistica e di accesso dei mezzi di trasporto, le condizioni igienico/sanitarie e gli oneri relativi;
- fornire tutte le prestazioni ricomprese nell'appalto, senza che possa trovare giustificazione alcuna per mancata o incompleta documentazione o per qualsiasi altro motivo;
- prendersi cura degli impianti e della loro conduzione e mantenere lo standard di funzionalità degli stessi, garantendo in ogni caso le prestazioni minime pattuite e descritte nel Capitolato e nei documenti contrattuali;
- che ogni altro onere diretto ed indiretto comunque connesso per garantire il risultato atteso e previsto in

- contratto; l'esecuzione delle prestazioni affidate sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte;
- di avere direttamente o mediante delega preso conoscenza delle condizioni dei luoghi oggetto dell'opera e di avere appurato lo stato dei medesimi, nonché di aver acquisito ogni informazione utile e necessaria, in base a cui ha formulato un'adeguata offerta economica;
 - di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria delle prestazioni in appalto;
 - di avere direttamente o mediante delega eseguito puntuali ricognizioni e verifiche, valutando con precisione, le eventuali interferenze esistenti;
 - di avere analizzato i documenti di appalto e di ritenerli esaustivi e completi ai fini della realizzazione degli interventi ivi previsti;
 - di aver formulato l'offerta economica alla stregua di una autonoma valutazione delle prestazioni di appalto e di avere ricevuto, a tale fine, ogni informazione utile da parte della Fondazione e di essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nei documenti di appalto, salvo le ipotesi e fattispecie previste nel Capitolato;
 - di ritenere i prezzi di appalto tali da consentire di proporre una offerta remunerativa e da garantire un equilibrio contrattuale ed economico finanziario complessivo positivo;
 - di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri compresi quelli ad eventuali maggiorazioni e lievitazione dei prezzi di appalto rispetto all'atto dell'offerta, nei limiti di quanto evincibile e riscontrabile in tale momento, e quindi di avere contenuto il ribasso in modo tale da garantire l'esecuzione delle opere senza eccezione sulla congruità dei prezzi stessi. Il tutto salvo i meccanismi revisionali previsti nel presente Capitolato;
 - di avere preso visione dei tempi di esecuzione dell'appalto e di ritenere gli stessi congrui;
 - di assumersi l'onere di nominare e affidare la direzione del cantiere e la responsabilità della sicurezza ad un tecnico professionalmente qualificato e di nominare un preposto qualificato e formato, la cui accettazione è demandata alla Fondazione, anche ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come integrato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85;
 - di accettare che, in relazione alla natura dei luoghi, la consegna dei lavori possa essere disposta anche i termini parziali e possano essere disposte più consegne parziali.

Art 18. Obblighi legali in capo all'Appaltatore

Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno ed indipendente dagli organi della Fondazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo

le indicazioni impartite dalla Fondazione, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici, dei reparti e dell'attività sanitaria e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

L'Appaltatore è tenuto ad eleggere il domicilio legale e a fornire un indirizzo PEC valido, a cui la Fondazione potrà inviare le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione inerente all'esecuzione dei lavori; entro le 24 ore successive all'eventuale variazione del domicilio legale o dell'indirizzo PEC, dovrà esserne dato comunicato alla Fondazione.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente, prima dell'avvio del servizio e poi periodicamente, a richiesta della Fondazione o del DEC, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal DEC o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o a mezzo PEC.

È fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare immediatamente alla Fondazione tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono oggettivamente pregiudicare o impedire il regolare adempimento del servizio.

Tali segnalazioni dovranno essere fatte in forma scritta, eccezione fatta per le situazioni urgenti e/o di pericolo, per le quali dovrà essere anticipata per le vie brevi e confermata formalmente.

Art 19. Esecuzione del contratto

Contestualmente alla presentazione dell'offerta, l'Appaltatore dichiara espressamente di essere edotto dello stato di fatto e delle modalità d'uso degli apparecchi a servizio del parcheggio, avendo preso atto delle problematiche e delle circostanze connesse con l'espletamento delle prestazioni ricomprese in appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, in corso di esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, fatta eccezione per il caso in cui tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile.

Per tutte le ragioni espresse l'Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta con piena ed esclusiva responsabilità.

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, redatto in duplice copia e firmato in contraddittorio, anche digitalmente, per accettazione da entrambe le parti.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia all'atto di avvio dell'esecuzione del contratto nella data stabilita dalla Fondazione, la stessa potrà stabilire un ulteriore termine perentorio decorso inutilmente il quale l'Appaltatore potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento.

Si evidenzia altresì che, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di prendere in carico l'appalto o anche solo una parte di esso, rifiutandosi di firmare il verbale di consegna, la Fondazione avrà il diritto di dichiarare risolto il Contratto, di incamerare la garanzia definitiva e di avviare un'azione legale per richiedere il ristoro dei danni e dei disagi subiti.

L'esecuzione delle prestazioni deve avvenire in via continuativa a far dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e sino all'approvazione da parte della Fondazione del certificato di verifica di conformità redatto dal DEC, nel rispetto delle particolarità inerenti le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione dei servizi e prestazioni, così come definite nel presente Capitolato, nel rispetto dei livelli del servizio attesi.

Per quanto attiene alle prestazioni previste in appalto, la Fondazione si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, la sospensione parziale o integrale, qualora ricorrano - in conformità a quanto disposto dall'art. 121 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - le circostanze speciali di seguito elencate, a titolo indicativo e non esaustivo:

- motivi di necessità e/o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti;
- comprovate ragioni tecnico-logistiche;
- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione, anche parziale, del servizio.

Ultimazione delle prestazioni

In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dell'appalto, il DEC, previa esecuzione - entro 5 giorni - dei necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel caso si evidenziassero, al momento della conclusione del servizio, situazioni comportanti una riduzione dei livelli di prestazione, efficienza e sicurezza degli impianti stessi, la Fondazione si riserva il diritto di rivalsa sulla cauzione versata dall'Appaltatore.

Verifica della conformità

Il Contratto sarà oggetto di verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto ai termini ed alle condizioni di cui ai documenti contrattuali ed alle disposizioni normative vigenti.

La verifica di conformità, da svolgere nei termini di legge, sarà conclusa entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Data la natura delle prestazioni, tale verifica sarà attuata sin dalle fasi di esecuzione del Contratto.

Gli accertamenti svolti in corso di esecuzione confluiranno nel Certificato di Verifica di Conformità, rilasciato al termine del Contratto. A valle dell'emissione del Certificato di Verifica di Conformità si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni, con le modalità previste all'art. eseguite ed allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore.

Art 20. Subappalto

Dato atto della preponderanza economica dell'attività di assistenza da remoto e dell'impossibilità di individuare una

quota parte subappaltabile, la Fondazione ritiene che detta attività debba essere svolta completamente dall'Appaltatore.

Art 21. Modifiche

Le variazioni devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 120 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e devono essere autorizzate dal RUP e disposte dal DEC e, infine, preventivamente approvata dalla Fondazione.

Sono ammesse modifiche ai sensi dell'art. 120, commi 5 e 7, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che determinano una maggiore spesa, contenuta in un importo non superiore al 10% dell'importo di contratto, con copertura della spesa nel quadro economico dell'intervento, purché non sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e preventivamente approvate dalla Fondazione.

È fatto divieto all'Appaltatore di introdurre variazioni all'espletamento del servizio senza espressa autorizzazione scritta della Fondazione che, in qualsiasi momento, si riserva la facoltà di introdurre, varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune nell'interesse del buono svolgimento dell'appalto.

L'Appaltatore non potrà pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni, delle disposizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 120 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabili.

L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire tutte le varianti e modifiche ritenute opportune dalla Fondazione e che il DEC gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività comprese nell'appalto.

Non sono riconosciute varianti al servizio le prestazioni e le forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, recante anche gli estremi dell'atto di approvazione da parte della Fondazione, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

La violazione del divieto di apportare varianti e modifiche comporta, salvo diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, nella situazione originaria secondo le disposizioni del DEC, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al DEC prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la Fondazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e dovrà sottoscrivere un atto di sottomissione.

Secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la Fondazione, in caso di proroga, imporrà all'Appaltatore l'esecuzione delle opere agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

La variante deve comprendere l'adeguamento del D.U.V.R.I.

Art 22. Rinegoziazione per la conservazione dell'equilibrio contrattuale

Ai sensi dell'art. 120, comma 8, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, qualora si verifichino circostanze straordinarie ed imprevedibili tali da determinare una sostanziale alterazione dell'equilibrio contrattuale, è ammesso un meccanismo revisionale del contratto, secondo la disciplina dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La rinegoziazione è ammessa solamente alle seguenti condizioni:

- deve gestire eventi straordinari e imprevedibili che alterano in modo rilevante l'equilibrio del contratto, come definiti nel presente Capitolato;
- deve riferirsi ad eventi estranei alla "normale" alea, al rischio ed alla natura economica del contratto: l'alterazione dell'equilibrio del contratto non deve essere conseguente ad un rischio accettato dalla parte e ricompreso nei rischi tipici del contratto d'appalto;
- la rinegoziazione deve avvenire nell'ambito delle risorse previste nel quadro economico dell'intervento, anche utilizzando le economie del ribasso d'asta;
- la rinegoziazione si deve limitare a ristabilire l'equilibrio contrattuale, senza introdurre variazioni sostanziali.

Non possono essere rinegoziati quelle variazioni all'equilibrio contrattuale che sono ricompresi nei rischi tipici del contratto di appalto. L'evento causa del disequilibrio contrattuale, quindi, deve riferirsi, quindi, ad uno shock esogeno, esterno al contratto e non al grado di incertezza economica naturale e implicito nell'appalto in esame, che può rendere più o meno vantaggiosa per una parte o per l'altra una determinata operazione economica.

La rinegoziazione deve avvenire, pertanto, per un evento che le parti non potevano comunque valutare e tenere in considerazione.

Il reperimento delle risorse necessarie per il riequilibrio contrattuale deve avvenire nell'ambito del quadro economico e dunque nei limiti dello stanziamento per l'opera - anche utilizzando le economie da ribasso d'asta -, salvo casi da motivare nei quali per salvaguardare l'interesse pubblico sia necessario impegnare ulteriori risorse.

La rinegoziazione non costituisce strumento per introdurre variazioni sostanziali del contratto, ma deve limitarsi a ripristinare l'equilibrio contrattuale.

È possibile ridurre la prestazione ed il relativo corrispettivo nel solco dell'art. 1464 del codice civile (impossibilità parziale).

L'istanza di rinegoziazione in caso di assenza di clausole specifiche, deve essere proposta dalla parte svantaggiata senza ritardo (ovvero all'immediato verificarsi dell'evento squilibrante). La parte, quindi, secondo principi di correttezza e buona fede deve attivarsi subito per rendere edotta la controparte del problema sorto.

L'istanza di rinegoziazione non giustifica la sospensione del servizio, salvo specifica autorizzazione della Fondazione.

Se l'istanza è avanzata dall'Appaltatore, il RUP provvede a formulare la proposta di rinegoziazione entro un termine massimo di 3 mesi oppure a rigettare la proposta nel medesimo termine.

Se l'istanza è avanzata dalla Fondazione, l'Appaltatore deve dare assenso o diniego alla medesima nel termine di 15

giorni e nei successivi 45 giorni il RUP, in caso di assenso, deve formalizzare la proposta di rinegoziazione.

Se l'esito della rinegoziazione è negativa e non si perviene ad un accordo, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto e, quindi, il riequilibrio contrattuale

Il contratto può essere rinegoziato, per eventi straordinari ed imprevedibili, come sopra indicati, nei seguenti casi:

- il valore dell'appalto risulti variato per un importo (in aumento o in diminuzione) superiore al 10%;
- la durata del contratto vari per una percentuale superiore al 20% del termine previsto contrattualmente;
- nel caso in cui gli indici ISTAT di cui all'art. 60 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non rilevino variazioni di prezzo di singoli materiali da costruzione.

Art 23. Sospensione dell'esecuzione del contratto

Avvenuta la consegna, la Fondazione può sospendere l'esecuzione del contratto per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni; trascorso inutilmente tale termine, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla Fondazione.

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione del contratto per qualsiasi motivo senza ordine scritto del DEC.

Tra le circostanze che giustificano la sospensione di cui al presente articolo rientra, ai sensi dell'art. 121, commi 2 e 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge della Regione Lombardia o dello Stato.

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, come per esempio necessità di ordine pubblico, il DEC, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto redigendo apposito verbale; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Nel caso di sospensione, il DEC e l'Appaltatore devono sottoscrivere apposito verbale che conterrà:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

Durante l'espletamento del servizio, la Fondazione, tramite il DEC, potrà interrompere e/o sospendere l'esecuzione del servizio in tutto e/o in parte, anche in più riprese, per qualsiasi ragione, in virtù di eventuali sospensioni imposte da altri enti ed autorità competenti, comunicandolo preventivamente per iscritto all'Appaltatore.

Nella eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere parzialmente al regolare svolgimento delle singole

lavorazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Quanto alla redazione ed efficacia dei verbali di sospensione e ripresa del servizio, troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 121 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Il DEC dispone la sospensione dei lavori redigendo il verbale di sospensione ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'allegato II.14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'espletamento del servizio e redige - ovvero fa redigere al DEC - il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto anche dall'Appaltatore, con indicazione del nuovo termine contrattuale.

Nel caso in cui siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa, l'Appaltatore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al DEC.

Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dell'esecuzione del servizio.

Se le sospensioni del servizio, totali o parziali, sono disposte dalla Fondazione per cause diverse da quelle individuate dalla normativa, l'Appaltatore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice Civile e secondo i criteri individuati dall'art. 8, comma 2, dell'allegato II.14 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione del contratto, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Art 24. Responsabilità, oneri ed obblighi di carattere tecnico

Prima dell'esecuzione degli interventi l'Appaltatore è tenuto ad effettuare con congruo anticipo tutti gli approfondimenti e le indagini necessarie a definire in dettaglio lo stato dei luoghi, il tipo di prestazione da effettuare e le eventuali implicazioni che le stesse possono generare sul contesto di intervento, i materiali e le tecnologie da utilizzare ed in particolare:

- l'accertamento dell'accessibilità dei luoghi di esecuzione degli interventi, cui deve seguire tempestiva comunicazione alla Fondazione in caso di accertata non accessibilità (si precisa che l'inaccessibilità dei luoghi di esecuzione degli interventi dovuta alla mancata acquisizione delle chiavi di accesso non potrà essere assunta quale giustificazione per la mancata esecuzione degli interventi);
- l'eventuale necessità di coordinamento con soggetti terzi che siano interessati dalle prestazioni e che debbano coordinare la loro attività con quella dell'Appaltatore e quanto altro utile allo svolgimento in sicurezza delle

prestazioni, compreso l'accertamento di situazioni contingenti particolari e potenzialmente pericolose;

Art 25. Responsabilità, oneri ed obblighi inerenti all'organizzazione di impresa ed al personale

Sono totalmente a carico dell'Appaltatore, a titolo indicativo e non esaustivo, senza diritto di rivalsa, gli oneri ed obblighi seguenti:

- la predeterminazione delle risorse e dei mezzi necessari ad assolvere le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, nonché l'adeguata formazione e informazione degli addetti impegnati nell'appalto in merito alle attività da svolgere;
- la dotazione al personale adibito all'appalto di cartellino di riconoscimento, corredato da fotografia nonché di divisa riportante la denominazione dell'Appaltatore;
- il costo delle divise, delle attrezzature e dei mezzi di protezione personale, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché il costo per il mantenimento delle stesse in condizioni di perfetto ordine e funzionalità;
- il rispetto di tutte le norme e degli adempimenti in materia di rapporti di lavoro e personale, nonché l'integrale e scrupolosa osservanza del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il rispetto delle prescrizioni imposte dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di comunicazione di tutte le notizie identificative delle maestranze impiegate e dei mezzi d'opera adibiti, nonché delle eventuali variazioni intercorse nel corso dell'esecuzione del contratto;
- la formazione e l'informazione dei propri dipendenti in merito allo stato dei luoghi nei quali dovranno svolgere le prestazioni appaltate, al fine di garantire che le attività procedano sempre nel rispetto dei tempi previsti;
- la formazione e l'informazione del personale da utilizzare in caso di sostituzione per malattia e/o ferie dei propri dipendenti ed i correlati oneri per garantire che i passaggi di consegna avvengano senza che si verifichino situazioni di disservizio.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si intende totalmente a onere e carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà altresì rifondere alla Fondazione, con conseguente aggravio degli oneri, anche economici, a suo carico, le sanzioni comminate da organi esterni di vigilanza per eventuali difformità riscontrate in corso di esecuzione del Contratto.

Art 26. Responsabilità, oneri ed obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'Appaltatore si impegna pertanto, per tutta la durata dell'appalto, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro,

nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art 27. Sinistri alle persone e danni alle opere ed ai materiali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari ad evitare il verificarsi di sinistri ai danni di persone o beni nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è infatti responsabile, in sede amministrativa, civile e penale, per tutti gli eventuali danni causati per fatto suo e/o dei suoi dipendenti/dei suoi mezzi a beni e/o persone derivanti da motivi direttamente imputabili allo stesso quali - a titolo indicativo e non esaustivo - imperizia, negligenza, intemperatività, inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni e/o negli obblighi normativi o fiscali a qualsiasi titolo correlati all'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione dell'appalto, dovessero verificarsi sinistri alle persone, o danni a proprietà, l'accertamento dell'entità dei danni sarà effettuato a cura della Fondazione, alla presenza del Responsabile Tecnico e/o di suo delegato o, nella sua impossibilità, alla presenza di due testimoni.

In esito all'accertamento dei danni verificatisi secondo la procedura di cui sopra, il DEC predisporrà apposita relazione al RUP indicando il fatto, le presumibili cause ed adottando gli opportuni provvedimenti finalizzati a minimizzare le conseguenze dannose per la Fondazione.

I dati accertati costituiscono titolo sufficiente ai fini della determinazione dell'entità del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore. A tale scopo lo stesso dovrà stipulare idonee polizze assicurative, secondo le disposizioni del presente Capitolato.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato, è facoltà della Fondazione quella di rivalersi sulla garanzia definitiva, fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.

Allo stesso modo, qualora la Fondazione dovesse corrispondere a soggetti terzi, direttamente o indirettamente, indennizzi di qualsiasi entità in conseguenza ad attività svolte dall'Appaltatore nell'ambito dell'appalto, l'Appaltatore dovrà rimborsare la spesa sostenuta. Dette somme verranno rimborsate sia mediante ritenute da effettuare sui crediti dovuti all'Appaltatore, oppure rivalendosi sul deposito cauzionale.

Danni cagionati da forza maggiore

Si considerano danni derivanti da cause di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte ad evitarle.

I danni che dovessero derivare a causa di arbitrarie azioni dell'Appaltatore effettuate nello svolgimento dell'appalto non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Fondazione, secondo la disciplina di cui al precedente comma.

L'Appaltatore non può sospendere le attività a lui affidate a nessun titolo e per alcuna motivazione neppure ove fossero accaduti eventi imputabili a causa di forza maggiore. In tali casi dovrà porre in atto ogni azione necessaria

per garantire comunque le attività, anche in forma provvisoria ed utilizzando opere e mezzi provvisionali, sino a che il danno causato da lui stesso, ovvero da cause di forza maggiore, non sia stato ripristinato.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Fondazione entro 5 (cinque) giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante comunicazione PEC, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

La Fondazione, in caso di danno causato da forza maggiore, riconoscerà:

- l'indennizzo delle spese sostenute per le riparazioni sulle strutture, impianti e attrezzature di proprietà e/o in gestione alla Fondazione;
- i maggiori oneri sostenuti dall'Appaltatore in ordine al servizio ed alle metodologie d'urgenza che verranno usate per garantire le attività in caso di danno di forza maggiore o calamità.

La Fondazione non riconoscerà alcun indennizzo per i danni provocati ad attrezzature e mezzi d'opera di proprietà dell'Appaltatore, nonché alle opere provvisionali, alle provviste ed ai materiali non ancora posati in opera.

Si evidenzia infine che non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dell'Appaltatore.

La Fondazione declina inoltre ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere/presso i fabbricati o messi in opera dall'Appaltatore nell'ambito dello svolgimento dell'appalto fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione dello stesso.

Art 28. Risoluzione

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal DEC o dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Fondazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per n. 1 (uno) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;

- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Fondazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art 29. Risoluzione del contratto per grave inadempimento

Si applica quanto previsto dall'art. 122 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Il contratto sarà risolto quando il valore delle penali applicate supererà il 10% dell'importo contrattuale.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Fondazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse alla continuazione del servizio affidato a terzi.

Per il risarcimento di tali danni, la Fondazione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

La Fondazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni e senza necessità di ulteriori adempimenti; oltre ai casi di cui all'art. 122 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, costituiscono causa di risoluzione del contratto:

- il mancato avvio dell'esecuzione del contratto entro 10 giorni dalla sottoscrizione del verbale, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, salvo motivate ragioni valutate dal DEC e dal RUP;
- l'irrogazione delle penali nella misura massima prevista dal presente Capitolato;
- la frode nell'espletamento del servizio, intesa anche quale trasmissione di documentazione non veritiera o volta, comunque, ad ottenere benefici indebiti dall'appalto;
- inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione nell'espletamento del servizio;
- inadempimento accertato e/o mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, o al DUVRI integrante il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
- sospensione dell'espletamento del servizio o mancata ripresa a parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

- associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 *quinques* della Legge 12 ottobre 1982, n. 726;
- le reiterate violazioni agli ordini di servizio della DEC e del RUP, ciascuno per quanto di competenza, maggiori di più di tre volte consecutive o di cinque anche non consecutive ovvero in caso di inosservanza agli ordini stessi nel caso in cui sia ivi dichiarata e motivata l'urgenza di adempimento per necessità o interesse pubblico o per la sicurezza dei lavoratori, il buon e corretto andamento del cantiere e dei lavori;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, del personale preposto alla vigilanza, oppure del personale ispettivo appartenente a tutti gli organismi di cui all'art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e, più in generale, dalla normativa in materia di diritto del lavoro;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del medesimo decreto;
- quando risulti il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto o dell'autorizzazione al subappalto o comunque la violazione di una qualsiasi delle disposizioni sostanziali in materia di subappalto;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrorazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La risoluzione si applica, senza limiti temporali, nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, lettere b), c) e d) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art 30. Risoluzione del contratto ed esecuzione d'ufficio del servizio

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Fondazione, nei seguenti modi:

- affidando ad altra impresa o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo del periodo mancante al compimento della durata contrattuale;
- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il compimento della durata contrattuale e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere a carico della Fondazione per effetto della mancata adempienza contrattuale, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e certificato di verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento dell'appalto, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente ai mancati e tempestivi interventi sulla centrale termica.

Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 20211, n. 159, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti, quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto.

Art 31. Recesso

Fermo restando quanto stabilito all'art. 123 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, La Fondazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'Appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'Appaltatore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento del canone e delle eventuali attività straordinarie contabilizzabili fino a quel momento.

La Fondazione recederà dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l'Appaltatore possa pretendere danno o compensi di sorta, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare alla Fondazione le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo autocertificazione aggiornata di iscrizione al Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

Art 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ed ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Fondazione prima o contestualmente al certificato di

pagamento sottoscritto dal RUP.

Art 33. Clausola compromissoria e foro competente

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 213, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Foro competente sarà, per ogni evenienza, quello di Pavia, libera peraltro l'Amministrazione della Fondazione di avvalersi invece del Foro di competenza dell'Appaltatore.

Art 34. Disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa

Per quanto attiene le disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa si farà riferimento alle norme di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art 35. Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità

L'Aggiudicataria si impegna ad osservare:

- quanto contemplato nel "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" confluito nel "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028", nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 36 gennaio 2026, n. 2;
- le clausole contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici" approvato con deliberazione della Giunta di Regione Lombardia del 16 dicembre 2024, n. XII/3599.

Art 36. Trattamento dei dati sensibili

Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza, per sé, i loro dipendenti, collaboratori, consulenti e sub fornitori, circa le informazioni di cui verranno a conoscenza, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi come se si trattasse di informazioni riservate di loro proprietà. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere.

I trattamenti di dati personali che dovessero presentarsi all'interno del Contratto saranno svolti, rispettivamente da ciascuna delle Parti interessate, esclusivamente per le finalità indicate nel Contratto e in ottemperanza alla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento 2016/679/UE (di seguito "Regolamento"), D.lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), D.lgs. n. 101/2018, normativa comunitaria, prescrizioni dell'EDPB e del Garante per la protezione dei dati personali. Tutti i dati, oggetto di trattamento, saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche. I dati, anche particolari e giudiziari, potranno essere trattati, in relazione al caso specifico, in forma digitale o analogica secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e comunque

tutelando libertà e diritti fondamentali degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione. I dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento.

Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi rendono ai soggetti interessati le informazioni relative al trattamento dei dati che li riguardano previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento. Tali informazioni, ove possibile, sono periodicamente aggiornate e reperibili sui siti istituzionali nell'apposita sezione privacy ove esistente.

Le Parti nell'ambito della presente contratto si configurano quali Titolari autonomi del trattamento. I Titolari devono impartire per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art.29 del Regolamento. Inoltre, si impegnano a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche.

Le Parti si impegnano, altresì, a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto.